

# COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

-----  
DELIBERAZIONE NUMERO 18 DEL 26-11-12  
-----

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO IMU.

-----  
L'anno duemiladodici il giorno ventisei del mese di novembre, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.  
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

VALENTINI SIMONE	P	PACIAROTTI MARIO	P
ZAMPONI ALBERTO	P	ZAMPONI ENRICO	P
SARGENTI CARLO	P	MONTANARI ALESSANDRO	P
TURCHI ARDUINO	P	DOTTORI RITA	A
QUATRINI STEFANO	P	MARTINEZ ROBERTO	A
RAGGI FRANCO	A	ROMALDI ANTONELLO	P
ZAMPONI GIUSEPPE	P		

=====

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[ 3] Presenti n.[ 10]  
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE  
Sig. DR. ETTORE GIATTINI  
Assume la presidenza il Sig. VALENTINI SIMONE  
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

QUATRINI STEFANO  
ZAMPONI ENRICO  
ROMALDI ANTONELLO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

**VISTO** il D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito con modificazioni nella legge 26.4.2012 n. 44 con il quale sono state apportate modificazioni ed integrazioni all'IMU in particolare l'art. 4;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione **a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015** ;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**RICHIAMATO** l'atto di C.C. n. 4 del 25.6.2012 con il quale è stato approvato il **Regolamento** per la disciplina **dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU**;

**PRESO ATTO** che il regolamento come sopra approvato è stato inviato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale con nota del 13.11.2012 prot.n. 24861 ha evidenziato alcuni rilievi in particolare agli artt. 4 comma 1° lett. a) e comma 2°, e art. 23;

**TENUTO CONTO delle osservazioni pervenute e ritenuto di provvedere all'adeguamento dei predetti articoli ai rilievi del Ministero, riformulandoli nel modo che segue:**

### **"Art. 4 - Agevolazioni**

1.Sono soggette alla stessa aliquota e detrazioni previste per l'abitazione principale:

a) la ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta assegnatario di detta unità immobiliare con diritto di abitazione;

### **Art. 23 - Versamento da parte degli eredi**

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, sono tenuti ad effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per l'acconto d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per il saldo d'imposta relativo all'anno corrente."

VISTI i favorevoli pareri tecnico e contabile resi in ordine all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs n. 267/2000;

Con n. 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di **approvare le modifiche agli artt. 4 e 23 con contestuale riapprovazione nel suo complesso del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU, come in premessa evidenziate, che costituito di n. 25 articoli, si allega quale parte integrante di questo dispositivo;**
- 3) di inviare la presente deliberazione di modifica del regolamento, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, anche ai fini della pubblicazione nel sito informatico [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

COMUNE DI POGGIO SAN  
VICINO

(Provincia di Macerata)

**IMU**

REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA

**Anno 2012**

Approvato con delibera di C.C. n. 18 del 26 novembre 2012

## INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Abitazione principale - definizione

Art. 3 - Pertinenze dell'abitazione principale

Art. 4 - Agevolazioni

Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Art. 6 - Aree fabbricabili - Lotti con possibilità edificatoria condizionata ed inesistente

Art. 7 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

Art. 8 - Terreni agricoli

Art. 9 - Immobili agricoli strumentali

Art. 10 - Versamenti

Art. 11 - Rateizzazione dell'Imposta

Art. 12 - Rimborsi di modica entità

Art. 13 - Compensazione

Art. 14 - Attività di controllo

Art. 15 - Modalità di notificazione

Art. 16 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

Art. 17 - Versamenti effettuati da un contitolare

Art. 18 - Attività di controllo

Art. 19 - Rimborsi e compensazione

Art. 20 - Attività di recupero

Art. 21 - Fabbricati inagibili o inabitabili

Art. 22 - Versamenti minimi

Art. 23 - Differimento dei versamenti

Art. 24 - Riscossione coattiva

Art. 25 - Entrata in vigore del regolamento

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.

### **Art. 2 - Abitazione principale - definizione**

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

### **Art. 3 - Pertinenze dell'abitazione principale**

1. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo nella medesima scheda o separatamente.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2 magazzini e locali di deposito (cantine e soffitte disgiunte dall'abitazione con rendita), C/6 box o auto pertinenziali e C/7 tettoie chiuse o aperte, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate.

#### **Art. 4 - Agevolazioni**

1. Sono soggette alla stessa aliquota e detrazioni previste per l'abitazione principale:

a) la ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta assegnatario di detta unità immobiliare con diritto di abitazione;

b) le unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione o in comodato d'uso.

2. Sono altresì soggette al trattamento dell'abitazione principale, ai soli fini della detrazione di imposta le unità immobiliari, quindi soggette ad aliquota ordinaria, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

3. Nell'atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote e le detrazioni di imposta vengono individuati gli adempimenti da effettuarsi da parte dei contribuenti interessati alle agevolazioni previste dal presente regolamento.

#### **Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali deliberati dalla Giunta Comunale.

2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area

non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.

3. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.

4. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune.

5. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.

6. I fabbricati che risultano censiti catastalmente in categoria F2 - unità collabenti - sono soggette all'imposta in base al valore dell'area edificabile.

#### **Art. 6 - Aree fabbricabili -**

##### **Lotti con possibilità edificatoria condizionata ed inesistente**

1. Al lotto di terreno di metratura inferiore a Mq 100 è applicato il valore specifico predeterminato dalla Giunta Comunale di cui all' art. 5.

2. Per aree urbanizzate si intendono quelle con permesso a costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

#### **Art. 7 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli**

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9/1963 e s.m. ed i., sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

2. L'agevolazione non si applica nell'ipotesi in cui i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, siano concessi in affitto o in comodato e quindi non condotti direttamente dagli stessi, con esclusione delle società persone costituite dagli stessi coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola proprietari dei terreni che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

3. L'agevolazione si applica a tutti i possessori di un medesimo terreno anche qualora i requisiti di cui al comma 1 sia in capo solamente ad uno di questi.



## **Art. 8 - Terreni agricoli**

1. In ragione di quanto previsto dall'art. 15 della legge 27.12.1977 n. 984, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta così come previsto dall'art. 7 lett. H) del D.L.gs 504/92, applicabile anche in materia di Imposta Municipale Propria secondo quanto previsto al comma 8 dell' art. 9 del D.Lgs n. 23/2011.

## **Art. 9 - Immobili agricoli strumentali**

1. Sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili effettivamente destinati, adibiti ed utilizzati per usi strumentali all'attività d'impresa agricola, ai sensi dell'articolo 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993, iscritti al catasto urbano nella categoria D/10, ovvero nelle altre categorie di appartenenza qualora ricorrano i requisiti previsti ai sensi del citato art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993.

2. L'uso strumentale, per le categoria di appartenenza diverse dal D/10, deve essere provato dal contribuente con idonea documentazione (fatture di vendita a dimostrazione che la produzione agricola va oltre l'autoconsumo, copia del contratto di affitto al conduttore diverso dal soggetto passivo comprovante il tipo di rapporto esistente tra possessore e conduttore, ecc.), attribuzione di partita iva agricola e iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio se dovuta.

## **Art. 10 - Versamenti**

1. L'imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.

2. Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all' euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

## **Art. 11 - Rateizzazione dell'Imposta**

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta al Funzionario Responsabile, concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa all' Imposta Municipale Propria e agli atti impositivi, intesa quale somma a titolo di imposta, interessi e sanzioni, sulla base di specifica istanza presentata dal contribuente.

2. Ai fini della rateizzazione del carico impositivo, esso non può essere inferiore ad una somma di € 300,00 eventualmente comprensiva di Interessi

e sanzioni per le persone fisiche e ditte individuali, di € 1.000,00 per le società di persone e di € 3.000,00 per le società di capitali;

3. La rateizzazione resta subordinata altresì alla situazione di condizioni economiche/finanziarie disagiate del/i richiedente/i opportunamente motivata.

#### **Art. 12 - Rimborsi di modica entità**

1. Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo della sola imposta, ove l'importo da corrispondere sia inferiore o uguale a € 5,00 a decorrere dall'anno di imposta 2012.

2. Nel caso in cui l'importo sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del rimborso.

#### **Art. 13 - Compensazione**

1. Le somme liquidate dal Comune a titolo di rimborso dell'Imposta Municipale Propria, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti e ancora da versare a titolo di Imposta Municipale Propria in autotassazione.

2. In caso di maggiori versamenti dell' Imposta Municipale Propria effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione con la somma da versare.

3. E' ammessa la compensazione di somme versate per altri tributi locali esclusivamente con le modalità previste dall'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

#### **Art. 14 - Attività di controllo**

1. Al fine del potenziamento dell'attività di controllo, la Direzione comunale competente in materia di Imposta Municipale Propria, cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

2. Per l'attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 504/1992.

3. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell' accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19.06.1997 n. 218 .

#### **Art. 15 - Modalità di notificazione**

1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati o mediante raccomandata A/R o tramite il Servizio dei Messaggi Comunali o tramite l'Ufficiale Giudiziario o tramite gli strumenti telematici certificati (PEC).

#### **Art. 16 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali**

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

#### **Art. 17 - Versamenti effettuati da un contitolare**

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore dopo il pagamento.

#### **Art. 18 - Attività di controllo**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 19 - Rimborsi e compensazione**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse, nella misura del tasso d'interesse legale, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal precedente articolo 12.

#### **Art. 20 - Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per l'imposta non supera € 5,00.

#### **Art. 21 - Fabbricati inagibili o inabitabili**

1. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado strutturale (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi diversi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.
3. La certificazione di inagibilità o inabitabilità è rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale, previa richiesta e presentazione di idonea documentazione da parte dell'interessato, attestata da tecnico abilitato. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/200, con allegata idonea documentazione anche fotografica dell'immobile, attestante la sussistenza e la data di inizio delle condizioni oggettive di non utilizzo. Il Comune si riserva, attraverso l'Ufficio Tecnico comunale, di verificare la veridicità della dichiarazione presentata.
4. La riduzione della base imponibile del 50 per cento si applica dalla data di presentazione all'Ufficio Tributi della predetta dichiarazione sostitutiva o richiesta di certificazione all'Ufficio Tecnico.
5. Qualora sugli immobili, non utilizzati né utilizzabili, siano in corso le opere edilizie di cui alla lettera c) (interventi di restauro e risanamento conservativo), alla lettera d) (interventi di ristrutturazione edilizia) o alla lettera e) (interventi di ristrutturazione urbanistica) dell'art. 3 del DPR 06 giugno 2001, n° 380, per la durata del titolo abilitativo, l'imposta si applica sull'area fabbricabile su cui insiste il fabbricato sino alla data di ultimazione dei lavori stessi o se antecedente, alla data in cui l'immobile è utilizzato.

#### **Art. 22 - Versamenti Minimi**

1. L' imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 5,00. Tale importo si intende riferito all' imposta complessivamente dovuta per l' anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

#### **Art. 23 - Versamento da parte degli eredi**

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, sono tenuti ad effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per l'acconto d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per il saldo d'imposta relativo all'anno corrente.

#### **Art. 24 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.

#### **Art. 25 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

Steso il presente verbale, lo stesso viene letto, approvato e sottoscritto come appresso.

Il SEGRETARIO COMUNALE	IL SINDACO
DR. ETTORE GIATTINI	VALENTINI SIMONE

---

Prot. n.\*\*\*\*\*

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla stessa pubblicazione a norma dell'art. 134, 3<sup>a</sup> comma, del D.L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.

Poggio S. Vicino li \*\*\*\*\*

Il Segretario Comunale  
DR. ETTORE GIATTINI

-----  
ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione divenuta esecutiva per:  
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Poggio S. Vicino li \*\*\*\*\*

Il Segretario Comunale  
DR. ETTORE GIATTINI